

**DECRETO DEL SINDACO N. 7**

**Oggetto: NOMINA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE (CLV) AI SENSI DELLA L.R. 4 AGOSTO 2010, N. 29.**

**IL SINDACO****VISTI:**

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- lo Statuto comunale;
- la Legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (*Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe*), che all'art. 3, comma 1, lett. k) la nomina di una commissione locale valanghe (CLV) per il comprensorio del Comune di Valtournenche e, all'art. 4, stabilisce che la CLV è composta:
  - a) da una a tre guide alpine;
  - b) dai direttori delle piste di sci;
  - c) dal Comandante della stazione forestale competente per territorio;
- la Legge regionale 20 luglio 2022, n. 16 (*Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29*);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 15 ottobre 2010, ad oggetto "*Approvazione delle modalità di funzionamento delle commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione (...)*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 10 ottobre 2022, contenente integrazioni e precisazioni all'allegato 1 alla DGR 2774/2010 e sostituzione dell'allegato 2 alla medesima deliberazione (recante i criteri e le modalità di concessione dei trasferimenti agli enti locali e di determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle commissioni medesime);
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio di pluriennale di previsione 2023/2025 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 35 del 28/04/2023**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

**RICHIAMATI:**

- il decreto sindacale n. 28 del 19/11/2008, ad oggetto "*Nomina commissione comunale valanghe secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 32 del 12/01/2007*";
- il decreto sindacale n. 33 del 24/12/2008, ad oggetto "*Nomina commissione locale valanghe ex art. 10, comma 2 della L. R. 17 marzo 1992, n. 9*", che ha attribuito alla suddetta commissione le competenze espressamente definite dalla L. R. 9/1992 in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci;
- il decreto sindacale n. 28 del 15/11/2010, ad oggetto: "*Nomina commissione locale valanghe (CLV) ai sensi della L. R. 4 agosto 2010, n. 29*";

- il decreto sindacale n. 1 del 13/02/2013, ad oggetto: “*Sostituzione membri in sede alla Commissione Locale Valanghe (CLV)*”;
- il decreto sindacale n. 18 del 06/10/2015, ad oggetto: “*Nomina commissione locale valanghe (CLV) ai sensi della L.R. 4 agosto 2010, n. 29*”;
- il decreto n. 8 del 20/03/2018, adottato dal Commissario straordinario in funzione di Sindaco, ad oggetto “*Nomina commissione locale valanghe (CLV) ai sensi della L. R. 4 agosto 2010, n. 29*”;
- il decreto sindacale n. 33 del 30/07/2018, ad oggetto: “*Nomina commissione locale valanghe (CLV) ai sensi della L.R. 4 agosto 2010, n. 29*”;

**RILEVATE:**

- la necessità di individuare i componenti della predetta commissione, secondo le prescrizioni di legge;
- la competenza del Sindaco all’adozione del presente atto di nomina, che la legge rimanda all’organizzazione del Comune e che si intende facente capo al Sindaco in quanto Autorità di protezione civile ai sensi della Legge 225/92;

**SENTITA** la Giunta comunale;

**D E C R E T A**

**1. DI NOMINARE** come di seguito la Commissione Locale Valanghe (CLV) :

a) Guide alpine:

- componenti effettivi: Alain KOFLER, Stefano STRADELLI e Isaïe MAQUIGNAZ;
- sostituti: Francois CAZZANELLI e Michele CAZZANELLI;

b) Direttori delle piste di sci:

- Lucio TRUCCO - Direttore piste fondo Cervinia – Champlève;
- Gianfranco TORELLI – Direttore piste Breuil;
- Daniel BRUNODET - Direttore piste Valtourneche;

c) Componente della stazione forestale di Antey-Saint-André: Sovrintendente Franco TREVES;

d) Comandante della Stazione Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia : Massimiliano GIOVANNINI.

**2. DI DARE ATTO** che:

- i sostituti dei componenti possono essere individuati, ai sensi dell’art. 3 della DGR 2774/2010, dalle guide alpine della Società Guide del Cervino, da delegati dei direttori di pista sopra identificati, dal delegato del Comandante della stazione forestale di Antey Saint André;
- il presente atto di nomina ha validità fino a revoca motivata o fino alla decadenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. R. 29/2010, fatto salvo il periodo di *prorogatio* previsto dalla Legge 444/1994;
- la commissione ha le funzioni riservatele dall’art. 2 dalla citata L. R. 29/2010;
- la commissione eleggerà al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente;
- ai commissari spetta un compenso secondo le specifiche contenute nella D.G.R. 1183/2022;
- le sedute della commissione verranno convocate formalmente dal Comune e la sede delle riunioni verrà di volta in volta specificata;
- alle riunioni potranno partecipare i soggetti indicati nell’art. 4 della L. R. 29/2010

**3. DI DISPORRE** che il presente decreto venga trasmesso ai commissari sopra indicati, i quali hanno manifestato il proprio assenso alla nomina.

Valtournenche, il 28/07/2023

**Sottoscritta dal Sindaco  
(CICCO ELISA MAILA)  
con firma digitale**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/10/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì 11/10/2022

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 ottobre 2022

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1183** OGGETTO :

INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI ALL'ALLEGATO 1 ALLA DGR 2474/2010 RECANTE L'APPROVAZIONE DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REGIONE E AI COMUNI E SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO 2 ALLA MEDESIMA DELIBERAZIONE RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI E DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA ATTRIBUIRE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDESIME AI SENSI DELLA L.R. 29/2010.

L'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo MARZI, richiama la legge regionale 20 luglio 2022, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010 n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni Locali Valanghe)).

Ricorda che, in sintesi, le modificazioni alla suddetta legge sono state apportate relativamente alla necessità di recepimento della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2019 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe), cosiddetta "Direttiva Valanghe" e per una maggiore funzionalità agli scopi previsti, adeguando e riformulando, dopo oltre 10 anni di applicazione, in maniera più chiara alcuni passaggi del testo per evitare la possibilità di dubbi interpretativi.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3 della legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, deve definire le modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe (CLV) e le modalità di svolgimento delle attività di supporto alla Regione ed ai Comuni per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza, sulla base di criteri e metodologie omogenee e deve stabilire gli importi dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV che ne hanno diritto.

Ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29, la Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti agli enti locali per garantire il funzionamento delle Commissioni locali valanghe.

Precisa che, in applicazione dei predetti articoli, la Giunta regionale ha adottato sul testo normativo originario, la deliberazione n. 2774 del 15 ottobre 2010 e che le modificazioni apportate alla legge stessa con la l.r. 16/2022 rendono necessaria l'integrazione e modificazione della stessa.

Fa presente, quindi, che il competente ufficio della Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani ha predisposto i seguenti documenti:

- "Integrazioni e precisazioni alle modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione ed ai Comuni, ai sensi della l.r. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022, di cui all'allegato 1 della DGR 2474/2010";
- "Criteri, modalità di concessione ed utilizzo dei trasferimenti agli enti locali ed al CELVA e determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. n. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022" che sostituisce l'allegato 2 alla DGR 2474/2010.

Fa presente, inoltre, che è stata acquisita l'intesa da parte del Consiglio Permanente degli Enti Locali come da nota prot. n. 10293/DBM in data 5 ottobre 2022.

## LA GIUNTA REGIONALE

- sentito l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo MARZI, e su proposta del medesimo;
- esaminato il testo proposto;
- richiamata la deliberazione della richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- a unanimità di voti favorevoli

### DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 29/2010, come modificata dalla l.r. 16/2022, il documento recante "Integrazioni e precisazioni alle modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione ed ai Comuni, ai sensi della l.r. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022, di cui all'allegato 1 della DGR 2474/2010", allegato 1 alla presente deliberazione;

2) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della l.r. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022, il documento "Criteri, modalità di concessione ed utilizzo dei trasferimenti agli enti locali ed al CELVA e determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022", allegato 2 alla presente deliberazione che sostituisce l'allegato 2 alla DGR 2474/2010;

3) di dare atto che la presente proposta di deliberazione trova copertura sul capitolo U0020935 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per le spese di funzionamento delle commissioni locali valanghe" il cui stanziamento per gli anni 2022, 2023 e 2024 risulta essere pari a euro 115.000,00.

§

Integrazioni e precisazioni alle modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione ed ai Comuni, ai sensi della l.r. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022, di cui all'allegato 1 della DGR 2474/2010

## PREMESSA

Con l'emanazione del DPCM del 12 agosto 2019 recante gli "*indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe*" viene codificata a livello nazionale la procedura che conduce alla valutazione di possibili criticità per rischio valanghivo e, per la prima volta a livello nazionale all'interno di un documento con forza normativa, vengono inquadrati, ruoli, specificità tecniche e ambiti di azione delle Commissioni locali valanghe (CLV).

Il presente documento pertanto integra e chiarisce, recependo tra l'altro i dettami della direttiva teste richiamata, quanto già definito con la deliberazione di Giunta regionale n. 2774 del 15 ottobre 2010.

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione XXXX del XXXX, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. XXXX del XXXX.

### 1. Compiti generali

Le CLV, come sancito dal novellato art. 2 comma 1, sono un organo consultivo di supporto ai Comuni ed all'Amministrazione regionale il cui compito riguarda la gestione del **RISCHIO** valanghivo sul territorio di competenza.

**NON** spetta pertanto alla CLV una rivalutazione del **pericolo** valanghe a scala locale basata sul grado di pericolo definito dall'Ufficio neve e valanghe (UNV) regionale nel bollettino neve e valanghe emesso giornalmente durante la stagione invernale bensì la valutazione delle possibili interferenze dei fenomeni (rischio) con le infrastrutture.

### 2. Ambiti di competenza

Come inquadrato nella Direttiva, di seguito riportata *in corsivo* per le parti pertinenti, la valutazione che la CLV è tenuta a porre in essere a supporto delle competenze sindacali o regionali riguarda gli ambiti gestibili di protezione civile, ovvero le **AREE ANTROPIZZATE**. La valutazione del **rischio** valanghe è integrata nel bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva, prodotto quotidianamente dal Centro Funzionale regionale in collaborazione con l'UNV (per la parte valanghiva solo nel periodo in cui si ritiene vi possano essere situazioni di rischio con le infrastrutture). Si tratta di *un documento previsionale, destinato al sistema di protezione civile, contenente una previsione a vasta scala dei possibili scenari di eventi valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo. La criticità valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento di masse nevose, con particolare riguardo alle aree antropizzate, per finalità di protezione civile, al fine di consentire ai soggetti competenti l'adozione, secondo un principio di sussidiarietà, delle misure a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.*

*...omissis...per **aree antropizzate** si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti*

da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali). Le suddette aree sciabili comprendono le “aree sciabili gestite”, ovvero “l’insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell’insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all’esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato”.

Relativamente alle suddette aree sciabili gestite si rendono necessarie talune puntualizzazioni.

La responsabilità sulla normale vigilanza, per la prevenzione di potenziali danni da valanga a persone e cose, e sugli interventi di natura gestionale, volti alla salvaguardia dalle valanghe di dette aree sciabili gestite, è attribuita, secondo le normative regionali e locali, ai soggetti gestori delle attività economiche principali svolte nei comprensori e, quindi, agli esercenti d’impianti e dei percorsi gestiti con diverse modalità.

Il gestore o esercente ha l’obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio, non ricadendo responsabilità alcuna in capo al Comune durante l’attività ordinaria. Qualora si ravvisino mancanze del gestore o dell’esercente il Comune può imporre limitazioni all’esercizio dell’attività del gestore o esercente medesimi.

Spettano invece al Comune, coadiuvato dalla Commissione Locale Valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l’incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe. Nel caso in cui la Commissione o analogo soggetto tecnico consultivo non siano presenti presso la Regione quest’ultima avrà cura di promuoverne e disciplinarne l’istituzione.

Considerato quanto sopra, è opportuno fornire la definizione di **Territorio aperto**: “tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate, così come definite in allegato 1, ed alle aree sciabili gestite, così come sopra definite, **non soggette ai compiti di vigilanza e gestione, con finalità di prevenzione propri della Commissione Locale Valanghe o di analogo soggetto tecnico consultivo del Comune.** Pertanto il territorio aperto è percorribile dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo”. Le misure preventive applicate nei territori aperti coincidono con l’attività informativa sulle condizioni di pericolo di valanghe rappresentate nei Bollettini neve e valanghe - BNV, a favore dei frequentatori dell’ambiente innevato.

In particolar modo la CLV focalizzerà la sua attenzione sugli ambiti territoriali individuati nel PAV.

### 3. Attività delle CLV

#### **PAV (Piano delle attività in materia valanghiva)**

Il PAV andrà aggiornato con cadenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta si individuassero situazioni di rischio non individuate precedentemente. Ai fini di uniformare e rivedere i contenuti dei PAV esistenti è fatto obbligo di una revisione generale entro l’inizio della stagione invernale 2023-2024.

#### **PORTALE WEB CLV (<http://piattaformaclv.regione.vda.it>)**

A supporto delle attività svolte è reso disponibile un Portale web dedicato – “Portale Neve Valanghe Vda” - con accesso riservato, al fine di fornire uno strumento tecnico operativo per la visualizzazione ed archiviazione di dati nivometrici, meteorologici, valanghivi, la trascrizione di misure e rilievi manuali effettuati e la verbalizzazione delle operazioni effettuate oltre che delle contromisure consigliate al Sindaco per la gestione del rischio locale valanghe. Sono inoltre forniti, sul medesimo portale, scenari relativi al trasporto eolico con rappresentazione delle possibili situazioni di erosione e deposito a livello dei bacini valanghivi individuati nei PAV dalle singole CLV.

Sul medesimo portale saranno nel futuro rese disponibili tutte le informazioni di natura tecnica che potranno supportare le CLV nelle valutazioni sul rischio valanghivo, quali ad esempio i “dati tecnici” relativi ad attività di rilievo nivologico.

Le attività svolte sul portale dai componenti delle CLV sono tracciate attraverso la registrazione

dei log di quanto consultato e di quanto prodotto, ciò a tutela dell'operato svolto.

E' inoltre presente una sezione dedicata alla gestione finanziaria della CLV (a cui accedono gli uffici preposti del Comune Capofila nonché i componenti della CLV) ove è obbligo rendicontare le attività svolte e/o le spese sostenute man mano che vengono fatte in modo da poter avere in qualsiasi momento contezza sull'utilizzo del trasferimento assegnato.

Si rammenta che la compilazione del registro attività sul portale web CLV è obbligatoria rivestendo la stessa, da un lato, dimostrazione della professionalità con cui viene gestito il rischio valanghivo nell'ambito territoriale di competenza, e, dall'altro, una fondamentale fonte di informazioni territoriali per i previsori valanghe regionali per la valutazione del pericolo valanghivo e della criticità valanghiva a scala sinottica.

## **RILIEVI**

Lo svolgimento di rilievi itineranti al fine di dettagliare le caratteristiche del manto nevoso nei suoi strati e la valutazione della stabilità sono attività fondamentali di ogni CLV.

Ai fini del loro conteggio per la remunerazione dei partecipanti, tali attività dovranno essere "caricate" sul portale web CLV e dovranno essere pertinenti ad una effettiva necessità di approfondimento per la gestione locale del rischio e NON riferirsi ad ordinarie attività di aggiornamento dei rilevatori sulle procedure, anch'esse di certo importanti, ma non soggette a compenso finanziato dall'amministrazione regionale.

## **PIDAV (Piano di intervento di distacco artificiale delle valanghe)**

I componenti delle CLV potranno essere impegnati in operazioni di distacco artificiale valanghe, compiutamente progettati esclusivamente con un PIDAV, per conto e su disposizione dei comuni. I costi per il personale coinvolto in tali operazioni di distacco artificiale valanghe rientrano nell'ambito degli specifici finanziamenti regionali per le attività delle CLV e pertanto andranno regolarmente rendicontati nell'apposita sezione del portale web CLV. Le altre spese per l'attuazione del PIDAV NON rientrano invece nell'ambito di tali finanziamenti.

## **VALUTAZIONI PER ENTI TERZI**

Per le attività di supporto verso altri enti, di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (*Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe*) si precisa che i finanziamenti resi disponibili dalla Regione verso i comuni per le attività delle commissioni, NON rientrano in tale ambito e che pertanto tali aspetti andranno trattati nella specifica convenzione tra le parti.

### **4. Composizione delle CLV**

- I sostituti dei componenti della CLV di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 29/2010 possono essere, come stabilito all'art. 4, comma 2, della medesima l.r., così individuati:
  - a) guida alpina od aspirante guida alpina;
  - b) delegato da parte del direttore delle piste nell'ambito del personale in forza, o a contratto, presso il comprensorio sciistico referente;
  - c) delegato da parte del Comandante della stazione forestale nell'ambito del personale in forza alla stazione di pertinenza della CLV.
- Con l'accorpamento delle precedenti commissioni di Gressoney (CLV N) e di Issime (CLV O), la nuova CLV N - Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz - potrà avere, oltre alle guide alpine di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 29/2010 una guida alpina aggiuntiva per la gestione della nuova area territoriale di competenza.
- I soggetti con comprovata esperienza in materia di neve e valanghe (a titolo esemplificativo, Aspirante Guida Alpina, Guardia Parco, componente del S.A.G.F, componente del Meteomont) di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 29/2010 possono divenire membri effettivi

della CLV nel rispetto del numero massimo di guide alpine di cui al punto a) del comma 1 del medesimo articolo.

**5. Coordinamento con le strutture comunali di protezione civile**

I contenuti del PAV vanno trasmessi al referente della Protezione civile (PC) dei Comuni della CLV affinché il Comune possa recepirne i contenuti ed integrarli nei Piani di protezione civile comunali (PPCC)

**6. Corsi di formazione ed aggiornamento**

- Ove necessario, prima dell'inizio della stagione invernale l'UNV della Regione organizza un incontro di aggiornamento per i componenti delle CLV.
- L'obbligatorietà ed il riconoscimento economico alla partecipazione sono definiti di volta in volta a seconda dei contenuti dell'aggiornamento.

**Criteri, modalità di concessione ed utilizzo dei trasferimenti agli enti locali ed al CELVA e determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe, ai sensi della l.r. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022**

**PREMESSA**

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni locali valanghe e di concessione dei trasferimenti agli enti locali e al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) per garantire il funzionamento delle CLV, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 e dall'art. 7 della l.r. 29/2010."

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione XXX del XXXX, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n XXX del XXXX.

**1. Determinazione dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV**

Per tutti i componenti della CLV dovrà essere previsto un gettone di presenza di € 300 lordi - pari al costo medio di una giornata guida - per impegno giornaliero, oppure di € 200 lordi - pari al costo di ½ giornata guida - per le attività non comportanti un impegno superiore ad ore 4. Impegni inferiori alle 2 ore verranno accorpati fino al raggiungimento della ½ giornata.

Per la compilazione del registro attività, come indicato nell'apposita sezione del portale web CLV, è previsto un riconoscimento forfettario per stagione invernale di € 750 da riconoscersi per ciascuna CLV. L'omessa compilazione, anche parziale, comporta il mancato riconoscimento od una riduzione del compenso valutato dall'UNV regionale.

**2. Criteri, modalità di concessione ed utilizzo dei trasferimenti agli enti locali ed al CELVA per garantire il funzionamento delle CLV**

**2a) COMUNI**

Nel caso in cui la CLV sia costituita in forma associata tra più Comuni (tutte le commissioni ad eccezione della CLV A – Courmayeur e CLV K – Valtournenche) va individuato e comunicato all'UNV della Regione il comune CAPOFILA, che avrà il compito della gestione amministrativa dei fondi che verranno trasferiti.

Per il funzionamento delle CLV, compresi gli oneri della polizza di responsabilità civile, il dirigente regionale competente eroga il trasferimento spettante entro il mese di ottobre di ogni anno al Comune capofila. Il Comune potrà poi correttamente imputare ed impegnare la spesa nell'annualità corretta utilizzando il FPV come previsto dal d.lgs. 118/2011 (contabilità armonizzata) La spettanza di riferimento è determinata, sulla base della spesa storica, nel modo seguente.

<b>CLV</b>	<b>SPETTANZA DI RIFERIMENTO</b>
a) Courmayeur	€ 17.000,00
b) Pré-Saint-Didier e La Thuile	€ 13.000,00
c) Morgex e La Salle	€ 8.500,00
d) Valgrisenche e Arvier	€ 7.000,00
e) Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges	€ 9.000,00
f) Valsavarenche e Introd	€ 6.500,00

g) Cogne e Aymavilles	€ 4.000,00
h) Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod e Allein	€ 6.000,00
i) Doues, Ollomont e Valpelline	€ 4.000,00
j) Oyace e Bionaz	€ 7.000,00
k) Valtournenche	€ 7.000,00
l) Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André e Torgnon	€ 4.500,00
m) Ayas e Brusson	€ 4.000,00
n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz	€ 7.500,00
p) Champorcher, Pontboset e Champdepraz	€ 4.000,00
q) Nus, Brissogne, Gressan, Fénis e Pollein	€ 6.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 115.000,00</b>

Nel primo anno (2022) il trasferimento corrisponde all'importo della spettanza, aumentato o diminuito della maggiore o minore spesa sostenuta nella stagione invernale 2021/2022 nei limiti dello stanziamento totale.

Poiché la CLV O "Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz", i cui Comuni sono stati accorpati alla CLV N "Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby" con la revisione normativa, risulta aver sostenuto, nella stagione invernale 2021/2022, minori spese rispetto al trasferimento erogato, il Comune capofila dovrà restituire alla Regione il corrispondente importo.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo al trasferimento le spese sostenute andranno inserite sulla piattaforma web CLV della Regione dai Comuni capofila e da ogni singola CLV, in modo da permettere i dovuti controlli da parte dell'UNV della Regione.

Maggiore o minore spesa sostenuta dalle singole CLV rispetto all'importo erogato sarà compensata, nel limite dello stanziamento totale, sul trasferimento dell'anno successivo in maniera proporzionale nell'ambito dell'intera somma assegnata per tutte le CLV.

Nel caso invece di maggiori oneri complessivi sostenuti sarà facoltà della Giunta regionale riconoscere un'eventuale integrazione nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Negli anni successivi il trasferimento seguirà le medesime regole.

#### Precisazioni sull'utilizzo del finanziamento erogato

- **Paline nivometriche**  
Rientrano nel finanziamento i costi del personale, sia per nuove installazioni sia per manutenzioni a quelle già esistenti, mentre sono esclusi tutti gli altri costi che saranno a carico dei Comuni.
- **Elicottero**  
Rientrano nel finanziamento i costi del personale impegnato nei sopralluoghi in elicottero mentre i costi sostenuti per il nolo a caldo del vettore aereo sono a carico del Comune ovvero in capo alla Protezione Civile Regionale ove concordato.
- **Acquisto attrezzature**  
L'acquisto di materiale specifico da dare in dotazione ai componenti delle CLV andrà concordato preventivamente con l'UNV regionale per il suo possibile riconoscimento nell'ambito dei finanziamenti.

#### **2b) CELVA**

A supporto del funzionamento delle CLV, la Regione attribuisce annualmente al CELVA un trasferimento, fino ad un massimo di € 52.000 e comunque nel limite dello stanziamento determinato nel bilancio finanziario gestionale, per lo sviluppo di iniziative di ricerca, documentali e formative, trasversali a tutte le CLV, da svolgersi nell'ambito della convenzione tra CELVA e FMS che garantisce anche il supporto tecnico operativo necessario alle ordinarie

attività delle CLV.

Il dirigente regionale competente eroga il trasferimento spettante in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo bilancio.

Il CELVA provvede a consuntivare gli oneri sostenuti, attraverso apposite relazioni.

**N.B.**

**L'analogo documento allegato alla DGR 2774 del 15 ottobre 2010 è ABROGATO**